

Servizi on line

Data ultimo aggiornamento: 21 marzo 2013

Registrazione dei produttori e dei distributori di microchip per l'identificazione degli animali della specie canina

La procedura

L'Ordinanza ministeriale 6 agosto 2008 - Ordinanza contingibile ed urgente concernente misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina - stabilisce che i microchip per l'identificazione dei cani possono essere prodotti o commercializzati unicamente da soggetti registrati presso il Ministero della Salute. La registrazione è effettuata dalla DGSA, Ufficio VI, che predispone due elenchi distinti, relativi rispettivamente a:

- produttori, intesi come i soggetti ai quali il Ministero della Salute assegna una serie numerica di codici identificativi degli animali e che procedono alla memorizzazione di tali codici nei microchip prodotti;
- distributori, intesi come i soggetti che provvedono alla distribuzione e alla commercializzazione in territorio nazionale dei microchip fabbricati da produttori preventivamente registrati.

L'Ufficio VI comunica l'avvenuta registrazione mediante apposita nota inviata ai produttori e ai distributori registrati.



Chi può richiederlo

I produttori e i distributori di microchip.



Cosa serve per richiederlo

Istanza di registrazione conforme all'allegato all'ordinanza ministeriale del 6 agosto 2008 e la documentazione ivi prevista, in particolare:

- una copia dell'iscrizione alla camera di commercio o la relativa autocertificazione (produttori e distributori);
- le certificazioni attestanti il superamento delle prove di conformità alle norme ISO 11784 e

11785 e di funzionamento (esclusivamente a carico dei produttori).

Il produttore o un suo rappresentante legale deve altresì depositare presso il Ministero della Salute - Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario - un esemplare del dispositivo destinato alla commercializzazione in territorio nazionale, nella confezione con la quale lo stesso sarà posto in vendita.

Come si presenta la richiesta

Posta tradizionale

Ufficio destinatario: DG della sanità animale e del farmaco veterinario (DGSA) - Uff.06 Benessere animale DGSA

Indirizzo destinatario: Ministero della Salute - Direzione Generale della Sanità animale e del farmaco veterinario - Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

PEC

Indirizzo di PEC: dgsa@postacert.sanita.it

Oggetto: SA-BA-BAM

Istruzioni aggiuntive: Questa modalità è consentita solo se inviata da altra PEC

Quanto tempo ci vuole

30 giorni

Quanto costa

Tariffa: Il servizio è gratuito

Come viene comunicato l'esito

Non è prevista la comunicazione dell'esito

Dove viene pubblicato l'esito

Sito Istituzionale

🔥 Normativa

- Legge 14 agosto 1991, n. 281
- Leggi regionali di attuazione delle legge 281/91.
- Accordo 6 febbraio 2003
 - Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy.
- Ordinanza del Ministero della Salute del 6 agosto 2006 Ordinanza contingibile ed urgente concernente misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina.

Consulta il Trovanormesalute

Contatti

Nominativo: Giandomenico Di Vito

Indirizzo: Viale G. Ribotta, 5 - 00144 Roma

Telefono: 0659946244 Email: g.divito@sanita.it

Nominativo: Domenico Castelluccio

Indirizzo: Viale G. Ribotta, 5 - 00144 Roma

Telefono: 06759946661

Email: d.castelluccio-esterno@sanita.it

Ufficio responsabile del procedimento

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF) Uff.06 Benessere animale ex DGSA

Aree e siti tematici

Sanità animale



Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)